



Il Ministro della cultura

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 14, comma 2, che, tra l'altro, dispone che con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;

VISTO l'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, il quale prevede che *“con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione”*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di*



Il Ministro della cultura

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e in particolare, l'articolo 13, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al Primo Presidente della Corte di Cassazione previsto dall'articolo 23-ter del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in € 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente”;*

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;*

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;*

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, di adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della cultura;

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, rep. n. 36 recante *“Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale”;*



Il Ministro della cultura

VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2020, rep. n. 45 recante “*Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020–2022*”;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 94669 del 10 luglio 2006, con la quale sono state impartite istruzioni per la determinazione dei trattamenti economici dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di nomina dell’Onorevole Avvocato Dario Franceschini a Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO che con decreto ministeriale 5 luglio 2021 n. 238 il Consigliere di ambasciata Paolo Toschi è stato nominato Consigliere diplomatico del Ministero della cultura e, in particolare, a decorrere dal 2 febbraio 2021 e fino al 9 marzo 2021 il Consigliere di ambasciata Paolo Toschi è stato nominato Consigliere diplomatico per il settore del turismo del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e a decorrere dal 10 marzo 2021 è stato nominato Consigliere diplomatico del Ministro della cultura;

VISTA la dichiarazione del Consigliere di ambasciata Paolo Toschi con la quale il medesimo ha optato per il mantenimento del proprio trattamento economico fondamentale in godimento riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza;

VISTO l’articolo 5, comma 5, lettera c), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, secondo cui, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, il trattamento economico onnicomprensivo è determinato “*[...] per il Consigliere diplomatico e per il Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo, [...] in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero*”;

CONSIDERATO che il trattamento economico del Consigliere Diplomatico, così come determinato nel presente decreto, non supera il limite massimo retributivo previsto dal



Il Ministro della cultura

decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTA la dichiarazione del Consigliere di ambasciata Paolo Toschi concernente l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 39 del 2013

D E C R E T A:

Art. 1

(Trattamento economico)

1. Il Consigliere di ambasciata Paolo Toschi conserva il trattamento economico fondamentale riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza.
2. A decorrere dal 2 febbraio 2021 al Consigliere di ambasciata Paolo Toschi è altresì riconosciuto, per l'incarico di Consigliere diplomatico per il settore del turismo del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo espletato fino al 9 marzo 2021 e altresì per l'incarico di Consigliere diplomatico del Ministro della cultura espletato a decorrere dal 10 marzo 2021 un importo lordo annuo di € 33.355,97 a titolo di indennità, determinato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 e un importo lordo annuo di € 40.480,00 a titolo di retribuzione di posizione, per un importo lordo annuo complessivo di € 73.835,97.

Art. 2

(Efficacia)

1. Il trattamento economico, così come determinato dal precedente articolo, ha effetto dal 2 febbraio 2021 e avrà durata fino al termine del relativo mandato governativo, ai sensi di quanto disposto l'articolo 5, comma 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.



Il Ministro della cultura

Art. 3

(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, dal 2 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, comprensivi degli oneri di legge, sono pari a € 93.216,47 e sono posti a carico del capitolo 1006 P.G. 4 (per l'importo di € 67.362,68), del capitolo 1006 P.G. 2 (per l'importo di € 20.127,97) e del capitolo 1016 P.G. 1 (per l'importo di 5.725,83) dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'anno finanziario 2021. Per gli anni successivi la relativa spesa, pari a € 102.174,21 annui lordi, comprensivi degli oneri di legge, graverà sui corrispondenti capitoli.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

Roma

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE